

SOMMARIO

0 Premessa.....	pag.1)
1 Definizioni e abbreviazioni.....	pag.2)
2.Termini e validità diffusione.....	pag.3)
3 Scopo.....	pag.4)
4. Contenuto della segnalazione.....	pag.4)
5. Destinatari della procedura.....	pag.5)
6. Modalità di segnalazione di un comportamento illecito e destinatari delle segnalazioni.....	pag.5)
6.1. Canali di segnalazione “interni” (i “canali interni”).....	pag.5)
6.1.1. Gestione segnalazione: verifica preliminare.....	pag.6)
6.1.2 Gestione segnalazione: istruttoria e accertamento.....	pag.7)
6.1.3. Gestione segnalazione: esito dell’istruttoria.....	pag.8)
6.1.4. Monitoraggio azioni correttive e reporting periodico annuale.....	pag.8)
6.1.5 trattamento e gestione dei dati personali.....	pag.9)
6.2. Canali di segnalazione “esterni” (i “canali esterni”).....	pag.10)
6.3. Divulgazioni pubbliche (le “divulgazioni pubbliche”).....	pag.11)
7. Tutela del segnalante e del segnalato.....	pag.11)
7.1. Tutela del segnalante.....	pag.11)
7.2. tutela del segnalato.....	pag.13)
8. Sistema disciplinare.....	pag.14)
9. Archiviazione della documentazione	pag.15)

Premessa

Sogliano Ambiente Spa intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti virtuosi e da un sistema di governo societario che prevenga la commissione di illeciti, garantendo al contempo un ambiente di lavoro in cui i dipendenti possono serenamente segnalare eventuali comportamenti illeciti e promuovere un percorso virtuoso di trasparenza e rispetto di adeguati standard tecnici.

Con l’obiettivo di patrocinare e rafforzare tali standard, Sogliano Ambiente Spa, riconoscendo l’importanza di avere una procedura specifica che disciplini la Segnalazione di Comportamenti Illeciti da parte di dipendenti e terzi, ha deciso di adottare la presente Procedura Whistleblowing (di seguito la “procedura”) - che costituisce altresì parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001 della Sogliano Ambiente Spa (di seguito anche Modello 231 o Modello Organizzativo)- per la segnalazione di qualsiasi condotta, anche omissiva, che costituisca o possa costituire una violazione o induzione ad una violazione di disposizioni normative nazionali o dell’unione europea, valori e principi sanciti dal Codice Etico della Sogliano Ambiente Spa, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/01 o violazione del Modello 231.

A tale scopo Sogliano Ambiente ha definito specifici canali di comunicazione per la gestione delle Segnalazioni al fine di conformarsi al D.Lgs 24/2023.

Tale normativa ha introdotto all'interno del nostro ordinamento il contenuto della Direttiva UE 2019/1937, con la quale veniva armonizzata la disciplina relativa al fenomeno del *whistleblowing* all'interno dell'Unione Europea, prescrivendo standard minimi di protezione che ciascun stato membro è tenuto a recepire.

Pertanto, i Destinatari della presente Procedura sono invitati a dare tempestiva comunicazione di tali condotte mediante le modalità di seguito descritte, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

1. Definizioni e abbreviazioni

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione: ai sensi del D.Lgs.24/2023, è l'autorità deputata alla gestione dei Canali di segnalazione esterna.
- **Canali di segnalazione:** canali di comunicazione individuati da Sogliano Ambiente quali mezzi, interni o esterni, per veicolare le Segnalazioni.
- **Codice Etico:** documento che esplicita i valori ed i principi di riferimento disciplinanti l'attività ed i rapporti verso tutti i soggetti con cui Sogliano Ambiente entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
- **Comportamento illecito:** qualsiasi azione o omissione che costituisce o potrebbe costituire una violazione o induzione ad una violazione relativa alle condotte di cui al paragrafo 4.
- **Contesto lavorativo:** si fa riferimento alle attività lavorative professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti intrattenuti con Sogliano Ambiente, attraverso le quali una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe subire ritorsioni in caso di Segnalazione, Divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità.
- **CCNL:** Contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile a Sogliano Ambiente.
- **Destinatari:** si intendono i dipendenti di Sogliano Ambiente, nonché i soggetti persone fisiche o giuridiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, fornitori, lavoratori autonomi e liberi professionisti, consulenti o clienti, collaboratori).
- **Divulgazione pubblica :** si intende quell'attività con cui si rende di pubblico dominio, mediante stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, Informazioni sulle Violazioni.
- **Facilitatore:** si intende quel soggetto, persona fisica, operante nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che abbia prestato/presti assistenza a quest'ultimo nel processo di Segnalazione, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Regolamento Ue n.679/2016 (GDPR):** normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- **Gestore Alternativo:** è Gestore alternativo, ai sensi della presente procedura, il Presidente dell'ODV, a cui sono demandate le attività previste dalla presente procedura per la gestione delle Segnalazioni, quando la Segnalazione riguardi l'RPCT.

- Gestore della segnalazione: è l'RPCT, soggetto deputato alla ricezione e alla gestione delle Segnalazioni interne ai fini della presente Procedura nominato in conformità all'art.4 c.2, del D.Lgs.24/2023.
- Informativa: si intende l'informativa privacy resa ex art.13 del GDPR agli interessati, ossia al Segnalato e al Segnalante.
- Informazioni sulle Violazioni: informazioni scritte/orali, compresi i fondati sospetti, aventi ad oggetto le Violazioni commesse o che potrebbero essere commesse, nonché elementi indiziari di condotte volte ad occultarle.
- Modello 231 (Modello Organizzativo): si intende il complesso organico di principi, regole, disposizioni, modalità e procedure operative, volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs.231/2001.
- ODV: Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001 di Sogliano Ambiente.
- Procedure Interne: si intende l'insieme delle procedure, istruzioni operative e tutti gli altri documenti che fanno parte del sistema normativo aziendale.
- Ritorsioni: atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, posti in essere da Sogliano Ambiente nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.
- RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di Sogliano Ambiente : soggetto designato quale Gestore delle segnalazioni interne ai fini della presente Procedura.
- Segnalante (Whistleblower): soggetto appartenente alle categorie indicate nel paragrafo 5 della procedura che effettua la Segnalazione, ovvero suo Facilitatore.
- Segnalato: soggetto a cui il segnalante attribuisce il comportamento illecito oggetto della Segnalazione.
- Segnalazione: comunicazione del segnalante avente per oggetto informazioni relative a Comportamenti Illeciti.
- Segnalazione Interna: comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il Canale di Segnalazione Interna di cui al paragrafo 6.1. della procedura.
- Segnalazione Esterna: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il Canale di Segnalazione Esterna di cui al paragrafo 6.2. della procedura.
- Sistema disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie predisposte nei confronti di coloro che violino le previsioni di cui alla presente Procedura.
- Violazione: si intendono tutti i comportamenti, gli atti o le omissioni individuati nel successivo paragrafo 4 ;

Si precisa che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, ove il contesto lo richieda, e viceversa.

2. Termini e validità e diffusione

La presente procedura assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni precedentemente emesse.

Alla presente procedura viene garantita la più ampia diffusione possibile.

A tal fine, è pubblicata sul sito internet della Sogliano Ambiente e resa disponibile in diversi formati sui gestionali aziendali, nonché presso la sede legale e gli stabilimenti produttivi.

3. Scopo

Lo scopo della Procedura è quello di regolamentare i Canali di segnalazione delle Violazioni di illeciti o irregolarità e rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le Segnalazioni, nonché regolamentare le misure di tutela dei Segnalanti ed il Sistema disciplinare.

4. Contenuto della segnalazione

La presente procedura descrive il processo ed i canali di comunicazione da utilizzare per l'invio, la ricezione, l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni di Comportamenti Illeciti, anche omissivi, che costituiscono o possono costituire:

- Una violazione, o induzione ad una violazione di leggi e regolamenti relativi all'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionale indicati nell'Allegato al D.Lgs. 24/2023;
- Una violazione o induzione ad una violazione di normative interne, quali:
 - a) Valori e principi sanciti dal Codice Etico della Sogliano Ambiente;
 - b) Valori, principi e controlli individuati nel Modello 231 di Sogliano Ambiente;

La Segnalazione, sufficientemente circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, deve essere fatta fornendo le seguenti informazioni, unitamente all'eventuale documentazione a supporto:

- Descrizione dettagliata dei fatti e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- Data e luogo in cui l'evento è accaduto;
- Nominativo e ruolo delle persone coinvolte o elementi che possono consentirne l'identificazione;
- Nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione o elementi che possano consentirne l'identificazione.
- Riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il Segnalante deve avere cura di non riportare informazioni non pertinenti o non necessarie rispetto alla Segnalazione.

E' sanzionato l'invio di segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione o, comunque, infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

In particolare, è sanzionato l'invio di qualsiasi comunicazione che si rilevi priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi e che risulti, sempre sulla base di elementi oggettivi, fatta al solo scopo di arrecare un danno ingiusto al Segnalato.

Sogliano Ambiente garantisce la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criterio e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle Segnalazioni, affinché il Segnalante non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a terzi estranei al processo di gestione della Segnalazione, come disciplinato nella presente Procedura.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di Ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Sogliano Ambiente in conformità alla normativa applicabile, garantisce la possibilità di effettuare Segnalazioni in forma anonima, qualora le medesime siano adeguatamente circostanziate e di contenuto sufficientemente dettagliato da renderle verificabili.

In caso di Segnalazione anonima, il Gestore delle Segnalazioni si riserva di prenderle in considerazione sulla base della gravità dei fatti segnalati ed in relazione al livello di dettaglio e precisione del contenuto.

5. Destinatari della Procedura

La procedura si applica ai seguenti soggetti:

- a) I lavoratori subordinati della Sogliano Ambiente (dipendenti, collaboratori, tirocinanti , ex dipendenti, candidati al lavoro), nonché i lavoratori autonomi;
- b) Gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza di Sogliano Ambiente;
- c) Qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori o fornitori, i clienti, i partner, i consulenti e, più in generale, gli stakeholder della Sogliano Ambiente.

6. Modalità di segnalazione di un comportamento illecito e destinatari delle segnalazioni

Sono individuati i seguenti Canali di Segnalazione attraverso i quali i destinatari della Procedura possono dare evidenza della commissione o potenziale commissione di Comportamenti Illeciti.

6.1. canali di segnalazione "Interni"(canali interni)

Qualora un Segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un Comportamento Illecito, può comunicarlo alla Sogliano Ambiente attraverso i seguenti Canali Interni (anche la Segnalazione Interna):

- lettera o nota inviata in busta chiusa tramite il servizio postale o il servizio di posta interna (cassetta interna, per i segnalanti operanti all'interno della Società ove da quest'ultima messa a disposizione), indirizzata presso la sede legale della Società, all'attenzione del Gestore della segnalazione con la dicitura "RISERVATA PERSONALE"; all'interno della busta contenente la segnalazione deve essere inserita un'altra busta contenente i dati identificativi del segnalante. L'ufficio protocollo della Società o il soggetto che raccoglie le comunicazioni lasciate nella cassetta interna non deve assolutamente aprire la busta e la segnatura del protocollo è effettuata sulla busta chiusa. Tale busta deve essere tempestivamente recapitata al Gestore della Segnalazione e da quest'ultimo archiviata e conservata sotto la propria responsabilità;
- tramite incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, fissato entro un termine ragionevole. Le Segnalazioni rilasciate mediante incontro diretto, previo consenso del Segnalante, possono essere documentate mediante redazione di apposito verbale, supportato, se dal caso, da registrazione su dispositivo informatico idoneo all'ascolto, a cura del Gestore delle Segnalazioni. Il verbale viene poi sottoposto all'attenzione del Segnalante per sua verifica e sottoscrizione.

Tutte le Segnalazioni vengono ricevute dal Gestore delle Segnalazioni, quale soggetto deputato alla ricezione della Segnalazione Interna nonché, salvo quanto di seguito indicato, unico soggetto deputato ad accedere ai Canali Interni e a prendere visione del contenuto della medesima Segnalazione Interna, previa autorizzazione scritta da parte di Sogliano Ambiente, ai sensi dell'art.29 e 32 par.4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.2 -quaterdecies del D.Lgs. 196 del 2003.

La gestione della Segnalazione deve essere affidata in via esclusiva a soggetti che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse.

Il Gestore delle Segnalazioni ha cura di predisporre modalità idonee a prevenire la perdita e la distruzione delle Segnalazioni Interne nonché l'indebito accesso alle medesime.

Nonostante siano consentite Segnalazioni in forma anonima, Sogliano Ambiente raccomanda che siano nominative, al fine di consentire ai Gestori una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste contro eventuali Ritorsioni.

Qualora la Segnalazione Interna abbia ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001, ovvero Violazioni del Modello Organizzativo, il Gestore delle Segnalazioni trasmette la Segnalazione Interna al presidente dell'ODV che, assumendo il ruolo di Responsabile Whistleblowing, si coordina con il primo al fine di effettuare le valutazioni di completezza e fondatezza di seguito indicate. Qualora la Segnalazione Interna si riferisca ad uno o più componenti dell'ODV, la medesima sarà inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione .

Chiunque riceva una Segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti deve trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni, in originale e con gli eventuali allegati, entro 7 giorni dal ricevimento.

La trasmissione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il Segnalante e l'identità dei Segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Non dovrà essere effettuata alcuna copia della Segnalazione ricevuta e trasmessa al Gestore delle Segnalazioni.

Qualora la Segnalazione riguardi il Gestore delle Segnalazioni, **il Gestore della Segnalazione sarà il Presidente dell'Organismo di Vigilanza** e la Comunicazione dovrà essere trasmessa in lettera o nota inviata in busta chiusa tramite il servizio postale o il servizio di posta interna (cassetta interna, per i segnalanti operanti all'interno della Società ove da quest'ultima messa a disposizione), indirizzata presso la sede legale della Società, all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza con la dicitura "RISERVATA PERSONALE"; all'interno della busta contenente la segnalazione deve essere inserita un'altra busta contenente i dati identificativi del segnalante. L'ufficio protocollo della Società o il soggetto che raccoglie le comunicazioni lasciate nella cassetta interna non deve assolutamente aprire la busta e la segnatura del protocollo è effettuata sulla busta chiusa. Tale busta deve essere tempestivamente recapitata al Gestore della Segnalazione (Presidente dell'ODV) e da quest'ultimo archiviata e conservata sotto la propria responsabilità

6.1.1 Gestione segnalazione: verifica preliminare

Le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare da parte del Gestore delle Segnalazioni.

Il Gestore verifica la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della Segnalazione stessa.

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della Segnalazione, il Gestore invia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, utilizzando le modalità di comunicazione adottate dallo stesso in sede di Segnalazione.

Il Gestore adotta tutte le misure necessarie per trattare in modo confidenziale le Segnalazioni, anche al fine di tutelare l'identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti menzionati nella Segnalazione.

Nel corso delle verifiche, il Gestore può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

Tutti i soggetti coinvolti negli accertamenti devono mantenere la massima riservatezza riguardo le informazioni ricevute nel corso delle verifiche.

Al termine dell'analisi preliminare, il Gestore può:

- a) Archiviare la Segnalazione in quanto manifestamente infondata o relativa a comportamenti o fatti non rilevanti in relazione alla Procedura.
- b) Richiedere integrazioni/chiarimenti nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata ma non successivamente dettagliata. In mancanza delle integrazioni richieste, il Gestore procede all'archiviazione.
- c) Aprire la fase delle indagini.

Il Gestore informerà il Segnalante riguardo l'esito degli accertamenti eseguiti entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a 3 (tre) mesi.

6.1.2 Gestione segnalazione: istruttoria e accertamento

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti ad effettuare una valutazione sulla fondatezza della Segnalazione medesima, il Gestore provvederà a:

- Acquisire dal segnalante ulteriori Informazioni e/o documentazione a sostegno dei fatti segnalati;
- Procedere all'audizione del Segnalato ed altri soggetti eventualmente coinvolti nei fatti oggetto di Segnalazione;
- In caso di permanenza in essere della condotta denunciata, valutare di suggerire al Presidente del CDA, ovvero ad altro soggetto opportunamente individuato, l'adozione di misure preliminari idonee al contenimento di eventuali rischi (es. sospensione del Segnalato).
- Avvalersi del supporto di altre Funzioni interne o soggetti terzi (es. consulenti) qualora, per la natura e complessità delle verifiche, sia necessario un loro coinvolgimento;
- Concludere l'istruttoria in qualunque momento, qualora, nel corso della stessa, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione;
- Verificare le possibili implicazioni legali a carico di Sogliano Ambiente;
- Valutare se vi è un obbligo di informazione alle Autorità competenti in relazione alla natura dell'illecito oggetto di Segnalazione.

Inoltre il Gestore deve:

- Assicurare che l'indagine sia accurata, equa, imparziale e tuteli la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto Segnalato;
- Garantire l'adozione di misure opportune per la raccolta, il trattamento e la conservazione di informazioni personali, assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella di tutela della privacy. Sul punto, è onere del Gestore valutare l'eventualità di

informare il Segnalato circa l'indagine. Il Segnalato è, comunque, sempre informato dal Gestore nel caso di un avvio del procedimento disciplinare;

- Garantire che l'attività istruttoria sia svolta nel rispetto dei termini di cui al paragrafo 7.1.

6.1.3 Gestione della segnalazione: esito dell'istruttoria

All'esito delle risultanze istruttorie, il Gestore delle Segnalazioni dovrà, in ogni caso, emettere una relazione che invierà al CDA, salvo il caso che l'istruttoria riguardi un membro del CDA, un membro del Collegio Sindacale, in tal caso verrà inviata ai Soci (sindaco del Comune di Sogliano e legale rappresentante di TK Holding).

La Relazione dovrà:

- Riassumere l'*iter* dell'indagine;
- Esporre le conclusioni alle quali si è giunti, fornendo eventualmente documentazione a supporto;
- Fornire raccomandazioni e suggerire le azioni da porre in essere per sopperire alle Violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro.

Qualora, al termine delle risultanze istruttorie, emerga:

- a) L'assenza di fatti sufficientemente circostanziati, ovvero l'infondatezza della Segnalazione Interna, il Gestore delle Segnalazioni provvederà all'archiviazione della stessa, informandone il Segnalante ("**archiviazione senza rilievi**"), cd. "*Segnalazione priva di indicazioni sufficienti e rilevanti*" o "*Segnalazione non fondata*";
- b) La fondatezza in via definitiva della Segnalazione Interna, c.d. "*Segnalazione fondata*", il Gestore delle Segnalazioni provvederà a:
 - 1) Informare il Direttore Operativo qualora l'autore della Violazione sia uno dei soggetti individuati *all'art.5 lett. a) e c)* della Procedura (dipendente, collaboratore ecc.); Informare i Soci, qualora l'autore della Violazione sia un membro del Consiglio di Amministrazione o un membro del Collegio Sindacale; Informare il CDA, qualora l'autore della violazione sia l'RPTC oppure un membro dell'Organismo di Vigilanza;
 - 2) Proporre provvedimenti disciplinari tramite comunicazione scritta, in conformità al sistema disciplinare di cui al paragrafo 8.

Laddove all'esito dell'istruttoria si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va resa l'informativa ad hoc.

Resta inteso che, in tutti i casi, al termine della verifica sulla infondatezza della Segnalazione ricevuta, al segnalante verrà fornito un riscontro entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a 3 (tre) mesi.

6.1.4 Monitoraggio azioni correttive e reporting periodico annuale

Il Direttore operativo e il responsabile Gerarchico, o il Presidente del CDA, ovvero altro soggetto opportunamente individuato, vigilano sull'attuazione del rispetto delle azioni correttive individuate.

Il Gestore delle Segnalazioni, o il Gestore alternativo, con frequenza almeno annuale, redigono una relazione sulle Segnalazioni archiviate e sulle risultanze delle attività svolte in relazione alle Segnalazioni archiviate e sulle risultanze delle attività svolte in relazione alle segnalazioni

oggetto di istruttoria (la “*Relazione Annuale*”). La Relazione Annuale è trasmessa al Consiglio di Amministrazione, se del caso, all’ODV e Collegio sindacale.

6.1.5 Trattamento e gestione dei dati personali

I dati personali – ivi comprese le categorie particolari di dati e i dati giudiziari- comunicati nell’ambito delle Segnalazioni interne saranno trattati nel rispetto delle previsioni di cui al **GDPR** come meglio descritto nell’**informativa Segnalante** (allegato 1) e nell’**Informativa persona Coinvolta** (allegato2) rese disponibili sui siti web della società.

Le **Segnalazioni interne** non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L’identità della persona **Segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona **Segnalante**:

- a) a persone diverse dal **Gestore delle Segnalazioni** e da altre persone specificamente autorizzate dal Titolare. Il **Gestore delle Segnalazioni** dovrà richiedere tale consenso prima di procedere alla comunicazione a ciascun soggetto diverso dalle persone autorizzate a gestire le segnalazioni.

Il **Gestore delle Segnalazioni** dovrà richiedere il consenso utilizzando la seguente dicitura e comunicare il soggetto destinatario dei dati:

Acconsento

Non Acconsento

Alla rivelazione della mia identità e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni;

- b) Nell’ambito del **procedimento disciplinare** ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato. Il **Gestore delle Segnalazioni** dovrà:

- In caso di **Segnalazione** ricevuta tramite posta cartacea o tramite incontro diretto, richiedere tale consenso prima del procedimento disciplinare;

Il **Gestore delle Segnalazioni** dovrà richiedere il consenso utilizzando la seguente dicitura

Acconsento

Non Acconsento

Alla rivelazione della mia identità nell’ambito del procedimento disciplinare ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza della mia identità sia indispensabile per la difesa dell’incolpato.

In caso di **Segnalazione** orale mediante incontro diretto, oltre ai consensi di cui alle lett. A) e b) che precedono, il **Gestore delle Segnalazioni** dovrà acquisire anche il seguente consenso:

- c) Alla documentazione della **Segnalazione**.

Il **Gestore delle Segnalazioni** dovrà richiedere il consenso utilizzando la seguente dicitura e comunicare il soggetto destinatario dei dati:

Acconsento

Non Acconsento

Le Persone Autorizzate a documentare la Segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

Nel caso in cui il **Gestore delle Segnalazioni** abbia ricevuto il consenso alla documentazione della Segnalazione di cui alla lett. C) che precede, dovrà documentare la **Segnalazione** mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il **Segnalante** può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

La tutela dell'identità del **Segnalante** e delle **Persone Coinvolte** è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della **Segnalazione interna**.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica **Segnalazione interna**, ove possibile, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La **Persona Coinvolta** non può esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 del GDPR qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del **Segnalante**.

6.2 Canali di segnalazione “esterni” (i “canali esterni”)

Il Segnalante di un **Comportamento Illecito** può effettuare una Segnalazione attraverso Canali Esterni (la “**Segnalazione Esterna**”) se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) Sogliano Ambiente non abbia adottato il Canale Interno obbligatoriamente previsto, ovvero, anche se attivo, il medesimo non sia conforme all'art.4 del D.Lgs.24/2023;
- b) Il segnalante abbia già effettuato una **Segnalazione Interna** , attraverso le modalità di cui alla presente Procedura, senza che la medesima abbia avuto seguito;
- c) Il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero potrebbe determinare il rischio di Ritorsioni;
- d) Il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- e) Sia egli stesso il Gestore delle Segnalazioni;

Nei casi di cui sopra, il Segnalante effettua la Segnalazione Esterna avvalendosi delle modalità predisposte ed implementate dall'ANAC, sia in forma scritta, attraverso le piattaforme informatiche o gli altri mezzi implementati dalla stessa Autorità, sia in forma orale, attraverso la linea telefonica e/o il sistema di messaggistica vocale registrata implementato.

Nel dettaglio, l'ANAC ha attivato un canale informatico per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni Esterne – raggiungibile in apposita sezione del relativo sito internet **<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>** - che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, di eventuali ulteriori soggetti coinvolti nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione prodotta a supporto.

La Segnalazione Esterna, presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia dell'avvenuta trasmissione al Segnalante.

Ricevuta la Segnalazione Esterna, l'ANAC fornisce riscontro al Segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione Esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

6.3 Divulgazioni pubbliche (“le divulgazioni pubbliche”)

Il Segnalante di un Comportamento Illecito che effettui una Divulgazione pubblica – ossia tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone – beneficia della protezione prevista dalla Procedura se, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) Il Segnalante abbia previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero abbia effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, alle condizioni e con le modalità previste nella Procedura, senza tuttavia ottenerne riscontro nei termini previsti dalla stessa.
- b) Il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di un danno irreversibile;
- c) Il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato motivo di ritenere che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

7. Tutela del segnalante e del segnalato

7.1 Tutela del segnalante

Al fine di tutelare il Segnalante avverso eventuali atti di ritorsione e/o discriminatori, sono previste misure di protezione, le quali si applicano allorché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) Al momento della Segnalazione o della denuncia o della Divulgazione pubblica, il Segnalante o il denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui alla presente Procedura;
- b) La segnalazione o la Divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla presente procedura.

A fronte della Segnalazione, è sempre garantita la tutela e la riservatezza dell'identità del Segnalante, trattandone i dati in conformità alla legge e adottando ogni misura utile a prevenire la diffusione dei dati del Segnalante e del contenuto della Segnalazione.

Sono vietati, essendo altresì sanzionati, atti di Ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Sogliano Ambiente garantisce il divieto e la rimozione degli effetti di qualsiasi forma di Ritorsione contro il Segnalante, inclusi, in particolare:

- Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- La retrocessione di grado o la mancata promozione;

- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- Le note di merito negative o le referenze negative;
- L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo.
- La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici e finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- L'annullamento di una licenza o di un permesso;
- La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;

Si ribadisce che le misure a tutela dei Segnalanti si applicano altresì, ove opportuno:

- a) ai Facilitatori;
- b) a terzi connessi con il Segnalante e che potrebbero rischiare Ritorsioni nel Contesto Lavorativo, quali colleghi o soggetti legati al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai soggetti giuridici di cui il Segnalante è proprietario, per cui lavora o a cui sono altrimenti connessi in un Contesto Lavorativo.

Il Segnalante non potrà essere considerato responsabile per diffamazione, violazione del diritto d'autore o degli obblighi di segretezza, ad eccezione di quelli previsti dalla professione forense o medica, nonché per violazione delle norme in materia di protezione dei dati se, al momento della Segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni fossero vere, rientranti nel perimetro della normativa e conformi alla procedure stabilite.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Segnalante nemmeno in relazione alle condotte adottate per accedere alle informazioni oggetto di Segnalazione, salvo che le medesime integrino un reato.

L'esclusione della responsabilità non si applica nel caso in cui sia intervenuta, anche in primo grado, una sentenza di condanna per il reato di diffamazione o calunnia ovvero sia accertata in sede civile una responsabilità del medesimo titolo per dolo o colpa grave.

Restano salvi i casi in cui la Segnalazione risulti essere falsa ed effettuata con dolo o colpa grave oppure nel caso in cui i comportamenti, gli atti o le omissioni, non risultino collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla Divulgazione pubblica, ovvero che non siano strettamente necessari per la rivelazione della Violazione.

Inoltre i soggetti interessati hanno il diritto di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alle falsità di quanto dichiarato o riportato.

La riservatezza e la divulgazione dell'identità del segnalante (ove comunicata) e di qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona Segnalante, è ammessa nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge.

In particolare, è compito del Gestore delle Segnalazioni assicurare la segretezza dell'identità del Segnalante (ove comunicata) dal momento della presa in carico della Segnalazione fino al termine degli accertamenti sulla fondatezza della stessa, anche nelle ipotesi in cui dovesse rivelarsi errata o infondata. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante (ove comunicata) e qualsiasi altra informazione dalla quale la stessa possa evincersi direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate – senza il suo consenso espresso – a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

In ogni caso, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, è obbligo del Gestore Segnalazioni separare i dati identificativi del Segnalante (ove noti) dal contenuto della Segnalazione, in modo tale che i fatti denunciati possano essere processati in modalità anonima e che l'associazione della Segnalazione all'identità del Segnalante (ove nota) avvenga nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario.

Il Segnalato, infatti, non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato da Sogliano Ambiente, l'identità del Segnalante (ove nota) non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'Identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità. In tali casi è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta, contenente le ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Inoltre, coloro che ritengano di aver subito una Ritorsione quale conseguenza della Segnalazione o della Divulgazione pubblica devono darne notizia al Gestore delle Segnalazioni che, dopo aver valutato la sussistenza degli elementi ritorsivi o discriminatori, segnala l'ipotesi di discriminazione al Presidente del CDA o al altro soggetto opportunamente individuato.

7.2 Tutela del segnalato

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli all'interno del Contesto Lavorativo, anche solo di carattere reputazionale, la tutela riservante al Segnalante, di cui al paragrafo precedente, va accordata al Segnalato.

A seguito di indagini sulla fondatezza della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni, qualora si apra un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato:

- a) informa quest'ultimo;

- b) lo tiene aggiornato circa gli sviluppi del procedimento, compatibilmente con lo svolgimento delle attività di verifica e di raccolta delle prove necessarie, così da permettergli l'esercizio del diritto di difesa;

I dati personali del Segnalato potranno essere trasmessi all'Autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, a soggetti pubblici, nel rispetto delle formalità di legge, anche al fine di dare seguito a richieste pervenute dai medesimi.

Sogliano Ambiente richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima di reciproco rispetto e vieta e sanziona atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno. Le garanzie di riservatezza fissate dalla presente procedura tutelano anche il Segnalato o gli altri soggetti coinvolti.

Il Segnalato ha diritto di essere informato dell'esigenza della Segnalazione e dell'esito delle verifiche svolte. Tali informazioni potranno però essere ritardate, limitatamente al tempo necessario, al fine di evitare il rischio di pregiudicare le esigenze di accertamento, incluse quelle eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria, qualora coinvolta.

Il Segnalato non è sanzionabile in assenza di riscontri oggettivi della Violazione segnalata, oppure senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di Segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti, come previsto dalle normative applicabili.

Ad ulteriore tutela del Segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge.

Si specifica che è tutelata, altresì, l'identità delle persone coinvolte e menzionate nella Segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

8. Sistema disciplinare

Si prevede l'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile in caso di violazione della presente Procedura e quando Sogliano Ambiente accerta che:

- è stata commessa una Violazione;
- si sono verificate Ritorsioni;
- la Segnalazione è stata ostacolata, anche in forma tentata;
- è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art.12 del D.Lgs. 24/2023;
- il Segnalante ha effettuato una Segnalazione, Divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria con dolo o colpa grave;
- non è stata svolta l'attività di verifica ed analisi delle Segnalazioni interne ricevute.

Le sanzioni applicabili sono quelle di cui al Modello Organizzativo, come mutate dal CCNL applicabile a Sogliano Ambiente.

Sogliano Ambiente attraverso gli organi e le funzioni preposti, provvedono a comminare, con imparzialità, uniformità ed equità, sanzioni proporzionate alle violazioni della presente procedura.

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate dalla presente Procedura ad opera dei dipendenti/amministratori di Sogliano Ambiente costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dando luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari; le medesime saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.

Le violazioni della presente Procedura da parte dei componenti degli organi sociali della Sogliano Ambiente dovranno essere comunicati al Gestore delle Segnalazioni, che provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

Ogni comportamento posto in essere da Soggetti terzi in violazione delle previsioni della presente Procedura potrà determinare anche la risoluzione del rapporto contrattuale , fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte di Sogliano Ambiente qualora da tale comportamento derivino ad essa dei danni.

9. Archiviazione della documentazione

La documentazione utilizzata per lo svolgimento delle attività (anche in caso di segnalazioni non rilevanti) deve essere conservata in un apposito archivio, al fine così di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

Le Segnalazioni, Interne ed Esterne, e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque , non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione – nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art.12 e del principio di cui agli art.5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lett.e) del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.51. Non si procede ad archiviazione dei dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione e, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente.

Se per la Segnalazione si è utilizzata una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale.

Se per la Segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la Segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto.

Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro personale con il personale addetto, essa, previo consenso della persona Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

Altri soggetti a cui è stata presentata la stessa segnalazione:

Autorità	Data

Inviare, ove possibile, eventuale documentazione a corredo della segnalazione

